



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 16/07/2015

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

IL RESPONSABILE
DELL'UNITA' OPERATIVA 3

PREMESSO CHE:

Con nota prot. n.16194 del 24/06/2014 del Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale del Comune di Martina Franca, l'ing. Lorenzo Lacorte, quale Autorità Procedente, trasmetteva all'Ufficio VAS del Comune di Martina Franca, quale Autorità Competente in materia di VAS per le attribuzioni di competenza assegnate da normativa regionale vigente, il progetto di variante al Piano Particolareggiato "Giuliani B" di cui all'oggetto ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS dello stesso, allegando la seguente documentazione:

- Tav. n. A - Relazione Tecnica;
- Tav. n. 1 Stralcio di PRG e di P.P.;
- Tav. n. 1/A Inquadramenti Urbanistico Territoriale;
- Tav. n. 2 Rappresentazione su Mappa Catastale dell'area d'intervento;
- Tav. n. 2/A Sovrapposizione dell'intervento su stralcio catastale e P.P.;
- Tav. 2/B Documentazione fotografica;
- Tav. n. 3 Piano Quotato dell'area e sezioni trasversali e longitudinali;
- Tav. n. 4/A Planimetria Generale con suddivisione in lotti su mappa catastale - Limite area Boschiva secondo P.P. vigente;
- Tav. n. 5 Planimetria con tipi edilizi di progetto;
- Tav. 5/A Planimetria con tipi edilizi di progetto - Limite Area Boschiva secondo stato dei luoghi Individuazione area a seminativo;
- Tav. n. 6 Profilo altimetrico dell'edilizia di progetto;
- Tav. n. 7 Standard Urbanistici - Localizzazioni;
- Tav. n. 7/A Standard Urbanistici - Limite Area Boschiva secondo lo stato dei luoghi;
- Tav. n. 8 Urbanizzazioni Primarie esistenti;
- Rapporto Preliminare Ambientale di verifica ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;
- Atto di formalizzazione prot. n. 16145 del 19.03.2015 del Dirigente del Settore Sviluppo territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 della L.R. 14 dicembre 2012 n. 44;
- Determina Dirigenziale n. 398 del 28/11/2014 della Regione Puglia - Servizio Ecologia, parere V.Inc.A;
- Osservazioni alla nota prot. n. A00 089 del 18/09/2014 della Regione;

Con nota prot. n. 23982 del 24/04/2015, l'Ufficio V.A.S del Comune di Martina Franca invitava gli enti competenti in materia ambientale ad inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla

assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012 nell'ambito della procedura di consultazioni di prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. n. 44/2012; contestualmente, comunicava che la documentazione afferente agli elaborati scritto grafici del piano in parola, poteva essere acquisita tramite il sito web del Comune di Martina Franca (www.comunemartinafranca.gov.it nella home page: Portale Ambiente -VAS). La medesima nota valeva ai fini della pubblicazione e partecipazione ai sensi degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m.i.

Nella stessa nota si invitava il Settore Sviluppo Territoriale del Comune di Martina Franca, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012, in qualità di Autorità Procedente, a rappresentare eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (di seguito S.C.M.A.) nell'ambito della consultazione, fornendo ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

Nell'ambito del procedimento i soggetti competenti individuati sono:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio- Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
- Regione Puglia: Servizio Tutela delle Acque;
- Regione Puglia - Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;
- Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
- Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente;
- Provincia di Taranto - Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio, Assistenza tecnica ai Comuni - Progettazione Edilizia;
- Ufficio Struttura Tecnica e provinciale (Genio Civile) di Taranto;
- AQP;
- Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, VIA - VAS;
- Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Taranto;
- Consorzio di Bonifica - Terre d'Apulia;

Durante la fase di consultazione hanno inviato i propri contributi i seguenti Enti:

con nota pec, acquisita al protocollo comunale al n. 30036 del 21.05.2015, l'Autorità Idrica Pugliese ai fini della verifica a VAS della Variante in questione, per quanto di competenza rappresentava che: "per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato regionale, ove interessate". Il riferimento agli aspetti di programmazione delle infrastrutture suddette è costituito dal Piano d'Ambito dell'ATO Puglia 2010-2018, approvato in data 27.10.2009, nonché all'aggiornamento del Programma degli interventi di cui alla Deliberazione de Consiglio Direttivo AIP n. 20 dell'11.07.2014. "I dati tecnici di approfondimento sulle opere del S.I.I., anche in riferimento alla localizzazione delle stesse, possono essere acquisiti presso il Gestore AQP S.p.a. In particolare si invita a verificare presso AQP spa la compatibilità suddetta con le infrastrutture gestite ed interessate".

con nota pec, acquisita al protocollo comunale al n. 30884 del 26.05.2015, l'Autorità di Bacino Puglia, ai fini della verifica a VAS della Variante in questione, per quanto di competenza rappresentava che "dalla verifica degli elaborati progettuali desunti dal portale comunale non si rilevano vincoli PAI per l'area d'intervento";

con nota pec, assunta al protocollo comunale al n. 27354 dell' 11.05.2015, la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha fatto pervenire il proprio contributo precisando, tra l'altro, che "si ritiene, per quanto di propria competenza e ai soli fini della tutela archeologica, che il piano in oggetto non debba

essere assoggettato a VAS”.

con nota pec, acquisita al protocollo comunale al n. 33602 del 10.06.2015, la Regione Puglia - Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la mobilità, ha fatto pervenire il proprio parere precisando che: “con riferimento al procedimento in oggetto, a seguito dell’analisi e delle verifiche della documentazione presente sul sito internet www.comunemartinafranca.gov.it si riferisce che gli interventi previsti non presentano interferenze con gli atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”.

con nota pec, acquisita al protocollo comunale al n. 36194 del 23.06.2015, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha fatto pervenire il proprio parere precisando che “l’area interessata dall’intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di vincolo di propria specifica competenza.

Resta demandata all’Amministrazione Comunale di Martina Franca la verifica circa la conformità alle norme del P.P.T.R. adottato con deliberazione della Giunta Regionale del 02 agosto 2013 n. 1435, pubblicata sul B.U.R.P. n. 108 del 06.08.2013”;

La Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. 4240 del 27.04.2015, acquisita al protocollo comunale al n. 36194 del 23.06.2015, relativa al parere paesaggistico ai sensi dell’art. 5.03 delle N.T.A del PUUT/P precisava:

“Dalle tavole di perimetrazione dei “Territori Costruiti”, nonché dalla nota n. 485 del 30.05.2014, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 8413 del 17.06.2014, si evince che il piano attuativo di cui in oggetto ricade interamente all’interno dei cosiddetti “Territori Costruiti”, ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P. In dette tavole l’area ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche” “direzionali” “artigianali” “industriali” “miste” se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato... (punto 5.3).”

Alla luce di quanto rappresentato non si rilevano profili di contrasto dell’intervento con le NTA del PPTR. Considerato che lo strumento urbanistico esecutivo risulta interamente ricadente nei Territori Costruiti, di cui agli art 1.03 c. 5 del PUTT/P, ai sensi dell’art 96 c.1, lett. d, in via transitoria, il parere di compatibilità paesaggistica non è richiesto fino all’adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPTR ovvero fino al termine previsto dall’art. 97 delle NTA del PPTR per detto adeguamento.

Pertanto, entro la medesima data è possibile rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche ed i relativi titoli abilitativi, applicando esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato ai sensi dell’art. 106 comma 6”

CONSIDERATO CHE:

durante i successivi trenta giorni, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012, l’Autorità Procedente non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA,

espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli atti tecnico-amministrativi di Piano, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si evidenziano a seguire, le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano de quo sulla base dei criteri previsti nell’Allegato alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL P.P.

1.1 Inquadramento territoriale e ambientale

La variante urbanistica al Piano Particolareggiato “Giuliani B” in esame riguarda una nuova configurazione e consistenza dei lotti originari n. 71 - 76 - 78 e 83, in linea con le modifiche ed l’adeguamento apportati dalla L. R. 56/80 e con il parere di competenza dell’Ispettorato Regionale delle foreste che limitava la realizzazione di interventi edificatori alle zone non interessate da bosco così come recepito dalla delibera di C.C. n. 116 del 22.05.1990. Nel merito l’area d’intervento, ricadente in una zona “E4” - di espansione estensiva - case isolate” del PRG del Comune di Martina Franca,

prevede la realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari organizzati in n. 4 lotti individuati nella Tav. 4/A con i numeri 71/A-76/a-78/a-83/a, di superficie diversa tra loro ma comunque superiore alla superficie minima di intervento di 2.000 mq prevista dalle NTA del P.P.. Detta nuova sistemazione urbanistica in progetto è, pertanto, finalizzata al miglioramento delle condizioni ambientali, mediante la delocalizzazione delle volumetrie dei lotti originari del P.P. su aree che non risultano interferire con la zona boschiva, così come previsto nel parere di valutazione di incidenza Ambientale.

Tale area di intervento è interessata dalle p.lle 559, 592, 593, 594 (tutte ex 158), parte della 587 (ex 159) del foglio 126 del Comune di Martina Franca ed è estesa complessivamente per mq 10479,00 suddivisa nei lotti 71/a (mq 3.070,00), 76/a (mq 3.070,00), 78/a (mq 2.320,00) 76/a (mq 3.070,00) e 83/a (mq 2.019,00).

1.2 Parametri urbanistici:

Con riferimento agli indici e ai parametri urbanistici il RAP (pag. 14 - 15) e l'elaborato "Relazione Tecnica" (Tav. A.) riportano quanto segue:

- Superficie edificabile: mq 10479,00
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0.453 mc/mq;
- Volume complessivo edificabile: mc 4746,90;
- Abitanti insediabili: n. 32
- Indice di copertura: superficie coperta non superiore al 15% della superficie del lotto stesso;
- distanze: "Le sagome in progetto vengono posizionate nella parte di area adibita a seminativo ad una distanza di 25,00 m dal confine dal lato ovest dell'area di intervento; La distanza dei fabbricati dai confini dei lotti è maggiore di 5,00 mt..."
- tipologie edilizie: "...gli edifici di progetto costituenti il P.P. in variante sono stati previsti come edifici residenziali plurifamiliari costituiti da tre alloggi al piano rialzato e da tre alloggi al primo piano per i lotti 71/a e 76/a e da due alloggi per il lotto 78/a, mantenendo l'allineamento planimetrico e l'ubicazione di previsione originaria";
- viabilità di accesso ai lotti: " la strada interna a servizio dei lotti edificabili sarà realizzata con una larghezza costante di mt. 6,00 sul terreno limitrofo a quella edificabile ed esattamente nella p.lla 587 avendo la Ditta " Sisto S.r.l." acquisito diritto alla servitù di passaggio pedonale e carrabile e successiva delega (v. Allegato 1 alla relazione tecnica), da parte del proprietario dello stesso fondo, alla esecuzione delle opere necessarie per la sua realizzazione. Si evidenzia che il tracciato della strada occupa esclusivamente la parte a "seminativo" della p.lla 587 come si può leggere nella Tavola 4 di progetto, che riporta la delimitazione precisa dell'area boschiva tracciata con Rilievo reale dei Luoghi. La strada da realizzare si innesta sulla p.lla 562 del Foglio di mappa 126 che è di pubblica proprietà";
- aree a standard:
 - a) verde di pertinenza in misura maggiore del 40% richiesto;
 - b) parcheggio esterno in misura maggiore di 2/mq/ab + 1/10 del Volume realizzato in ciascun lotto;
 - c) un posto macchina per ogni 250 mc. di costruzione;
- aree adibite a verde:
 - "Sarà destinata ad area verde di pertinenza tutta la zona ricoperta da vegetazione boschiva che sarà integrata con il verde da realizzare in prossimità degli edifici per una superficie non inferiore al 40% dell'area edificabile. All'interno dell'area verde da integrare alla zona boschiva, sarà prevista la realizzazione di una piccola piscina condominiale ed un camminamento pedonale di servizio per i necessari lavori di manutenzione";
 - aree adibite a parcheggi: "Nel rispetto delle N.T.A. per la realizzazione dell'area a parcheggio viene considerato:
 - parcheggio esterno 2 mq/ab. da distribuire su ciascuno dei quattro lotti + la superficie a parcheggio derivante da 1/10 di volume realizzato in ciascun lotto;
 - un posto macchina per ogni 250 mc. di costruzione;

- le superfici a parcheggio esterno riportate nel presente P.P. in variante, potranno, in sede di progettazione esecutiva, essere modificate per quanto attiene la loro ubicazione nel rispetto comunque degli standard previste dalle N.T.A.”

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE AL P.P.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica.

Tutele di cui al D.Lgs. Vo 42/04

L'intervento proposto ricade in un'area sottoposta in parte a vincolo paesaggistico, e più precisamente alla tutela ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., lett. g) (boschi).

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed al sistema vincolistico si rilevano:

- ATE di valore “C”;
- vincolo idrogeologico (in parte);
- ATD “boschi e macchie” e “area annessa ad area, giusta lett. b) del p.to 3.10.3 dell'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P ”
- ATD vincoli e segnalazioni: “ Zona Trulli”;
- ATD geomorfologia (Rif. Tav. Serie 10): “reticoli fluviali”.

Relativamente alla classificazione da PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva la presenza di:

- Struttura Idro - geomorfologica:

Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

- Struttura ecosistemica e ambientale

Beni paesaggistici: l'area d'intervento è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura nel dettaglio da “Boschi” sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR che non consentono piani, progetti e interventi che comportano nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3 del medesimo art. 62;

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dall' “area di rispetto dei boschi” e dal “sito di rilevanza naturalistica” denominato SIC - Murgia di Sud - Est - IT9130005 sottoposti rispettivamente alle misure di cui agli artt. 63 e 73 delle NTA del PPTR;

- Struttura antropica e storico-culturale

Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da un beni paesaggistici della suddetta struttura;

Ulteriori contesti: (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dal “paesaggio rurale” denominato “Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli” e sottoposti alle misure di cui all'art. 83 delle NTA del PPTR;

- Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli

Inoltre, dalla ricognizione condotta sulle tavole di perimetrazione dei “Territori Costruiti”, giusta delibera di C.C. n. 45 del 20 dicembre 2010 attestata dalla Regione Puglia con nota del 29.04.2011, si evince che l'area di intervento ricade interamente all'interno dei cosiddetti “Territori Costruiti”, come definiti dall'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P; pertanto, ai sensi dell'art. 96 co.1, lett. d delle NTA del PPTR, in via transitoria, per quanto concerne lo strumento urbanistico esecutivo in esame, il parere di compatibilità

paesaggistica non è richiesto fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano paesaggistico ovvero fino al termine previsto dall'art. 97 delle NTA del PPTR per detto adeguamento. In tale area, in virtù del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 106, non trovano altresì applicazione entro la medesima data le disposizioni di cui al Titolo VI del PPTR (DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI), e risulta pertanto possibile rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche ed i relativi titoli abilitativi, applicando esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato nonché le Linee Guida indicate all'art. 79 co. 1.3 delle NTA del PPTR.

Riguardo alla valutazione Paesistico-Ambientale nel RAP (CAP: 3 pag. 18-19) si evidenzia che:

- “..Non si riscontrano emergenze di natura architettonica-archeologica o vincoli ex lege 1947...;
- “dal punto di vista della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato, né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area stessa tantomeno non risulta essere interessata da specifiche peculiarità paesaggistiche e non ricade in un contesto in cui sono presenti cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, da parchi e da complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza esposto non si rilevano disarmonie significative con gli elementi paesaggistici strutturanti né con le criticità identificate dal PPTR, né è rilevabile alcun contrasto del Piano in variante con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale perseguiti dal PPTR.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituiti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento è direttamente interessata, in quanto ricade nell'ambito del S.I.C. “ Murgia di Sud-Est”, identificato con il codice “ Natura 2000 - IT 9130005”.

La nuova configurazione e consistenza dei lotti n. 71/a- 76/a- 78/a e 86/a osserverà le prescrizioni imposte, ossia:

- “prescrizioni imposte dall'Ispettorato Regionale delle Foreste, in sede di approvazione del P.P., che delimitava la realizzazione di interventi edificatori alle zone non interessate da bosco”; (pag. 20 del RAP)
- prescrizioni imposte “con il parere rilasciato dalla Provincia di Taranto - Servizio: Valutazione d'Incidenza ambientale attuando una delocalizzazione delle volumetrie dei lotti sul terreno adibito a seminativo, ossia privo di vegetazione arborea e arbustiva e priva di habitat o specie di interesse comunitario”...(pag. 20 del RAP);

In merito ai rischi di incendio di interfaccia, nelle osservazioni alla nota prot. n. A00 089 del 18/06/2014 della Regione Puglia in merito alla procedura V.INC.A, è stato affermato che “l'attuazione dell'intervento non determina la costituzione ex novo di volumi architettonici di interfaccia urbano/foresta, poiché nell'area esistono già edifici a discapito di superfici verdi, ed inoltre non vi sono interferenze reciproche tra l'area naturale e quella urbana”. Si afferma altresì che l'impiego di materiali eco - bio compatibili sostenibili e rinnovabili, renderà l'intervento “compatibile con la zona di interfaccia urbano/foresta riducendo al minimo il pericolo di incendio e le incidenze negative a danno del popolamento forestale”.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, come si evince dalle mappe rilevabili dal sito istituzionale “AdB Puglia”; inoltre, si riporta nel RAP che in merito alla presenza di “emergenze idrogeologiche” ovvero di siti interessati dalla presenza di sorgenti, corsi d'acqua, foci ed invasi naturali e/o artificiali, zone umide, paludi ecc., l'area in oggetto non risulta essere interessata da tali emergenze vincolistiche e, pertanto, anche in questo caso non vi è alcuna presenza di particolari condizioni di vulnerabilità degli acquiferi e/o dell'assetto idrogeologico.

Per quando riguarda il rischio idraulico, non si rilevano fenomeni di esondazioni che coinvolgono l'area di intervento. (pag.21 del RAP);

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non è perimetrata in zone di protezione speciale idrogeologica;

Infine, si evidenzia che per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Martina Franca attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque del 2009 (pag. 29 del RAP), nell'impianto di depurazione comunale che risulta dimensionato per n. 47023 Abitanti Equivalenti; attualmente è in corso la procedura di adeguamento e implementazione di detto impianto comunale dimensionato con una previsione di n. 59288 Abitanti Equivalenti.

Le ulteriori criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale sono riportate di seguito:

- dal punto di vista della qualità dell'aria, secondo i dati riportati nel rapporto annuale 2011 sulla Qualità dell'area in Puglia redatto dall'ARPA Puglia, si segnala per il Comune di Martina Franca i valori medi di concentrazione di inquinanti (PM2.5, NO2, Benzene, CO ed SO2 ecc.) sono stati sempre abbondantemente al di sotto delle soglie di legge;

- dal punto di vista della gestione delle acque, si segnala che:

 - l'approvvigionamento idrico dei fabbricati sarà garantito mediante accumulo di acqua potabile in apposita cisterna interrata munita di impianto di diramazione portato all'interno del fabbricato e nei punti di prelievo.

- per lo smaltimento dei reflui, il sistema di trattamento adottato è rappresentato da vasche Imhoff, opportunamente dimensionate, che consentono la separazione del fango biologico dall'acqua reflua depurata, e il recapito finale sul fondo mediante subirrigazione drenata con trincee a fondo impermeabile. (pag 42-43 del RAP);

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Martina Franca produce una percentuale di RSU pari a circa 64,66 T/giorno e una produzione procapite di 40,07 (Kg al mese) per il 2014 e una percentuale di RD per l'anno 2014 pari all' 8,17%;

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.P.

Per quanto attiene più specificatamente agli aspetti della valutazione ambientale, nel RAP (pag. 47 -49 del RAP) viene evidenziato che il programma costruttivo presentato:

- "...costituisce un quadro di riferimento esclusivamente per le trasformazioni ricomprese all'interno dell'area oggetto d'intervento sulla quale verrà materializzata la variante di P.P., ossia a livello attuativo. Pertanto, l'estensione progettuale in rapporto al territorio comunale è estremamente limitata e non costituisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività al di fuori dell'ambito attinente al programma costruttivo";

- "...viste le dimensioni, non influenza significativamente altri piani o programmi gerarchicamente sovraordinati. L'intervento proposto si pone all'interno di un piano attuativo già a suo tempo approvato, in perfetta sintonia con le prescrizioni di piano e con l'introduzione di nuovi vincoli";

- "si integra nell'ambiente circostante (...), visto che le opere saranno realizzate su terreno adibito a seminativo lasciando inalterate le condizioni di vegetazione arborea e arbustiva di interesse comunitario presente nell'area di intervento, in linea con il parere rilasciato dal soggetto competente in materia ambientale";

- "non sono stati rilevati impatti significativi non mitigabili e, pertanto, è possibile affermare che non sussistono problemi ambientali.."

- "i contenuti del programma costruttivo in termini di probabilità, durata, frequenza, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, in funzione degli impatti significativi sull'ambiente risultano trascurabili";

- "gli effetti aggiuntivi determinati dall'attuazione del programma costruttivo, quali l'incidenza delle emissioni inquinanti atmosferiche ed acustiche, l'aumento dei consumi idrici ed energetici risultano trascurabili";

- "non determina impatti di natura transfrontaliera e tanto meno si rilevano rischi per la salute umana o per l'ambiente";

- "vista la limitata estensione dell'intervento, tutti gli impatti possono ritenersi di modesta entità,

interessando la popolazione nelle immediate vicinanze”;

- “le previsioni progettuali sono compatibili con l’uso del suolo e non rilevano particolari caratteristiche naturali o del patrimonio culturale che possono, in qualche misura, essere interessate, compromesse, o danneggiate dall’attuazione della normativa presente”;

- “non avrà effetti negati a causa della riduzione delle aree degli habitat prioritari riconosciuti in ambito S.I.C., poiché il programma costruttivo rispetterà le previsioni dettate dal soggetto competente in materia ambientale e non si andranno ad interessare le specie rinvenute nell’area d’intervento”.

4. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL PP GIULIANI.

L’art. 17 della L.R. n. 44/2012 modificata e integrata dalla L.R. n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall’Autorità Competente e nel caso in cui operano le deleghe ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza.

In data 02.12.2014, prot. n. 60396, è stata acquisita al protocollo comunale la determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 398 del 28/11/2014 relativa alla V.INC.A della variante in parola, i cui esiti sono:

- “.sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e la conservazione del SIC “Murgia di Sud-Est”, cod. IT9130005 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto si esprime parere favorevole a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- al fine di porre in essere le opportune misure di tutela della superficie forestale caratterizzata dalla presenza dell’Habitat 9250 “Querceti di Quercus trojana”, anche in considerazione degli aspetti connessi alla costituzione di una zona di interfaccia edificato/foresta e del relativo rischio sia per la superficie boscata e sia per l’edificato da realizzare, l’intervento potrà essere realizzato ad una distanza non inferiore a m 25,00 dal limite reale del bosco così come riportato nella documentazione trasmessa (Tav. 5/A);

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);

- “tutte le aree a verde siano realizzate utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003 e coerenti con la vegetazione caratterizzante il bosco limitrofo all’area di intervento”;

- “si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizie passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi di componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.32 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrati etc.);

- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento

dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;

- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla L.R. 3/2002, si persegue il contenimento di emissioni pulverante, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione; si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo".

5. VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Riguardo alla valutazione degli impatti nel RAP sono evidenziati i probabili impatti generati dalla variante già in parte sopra esposti. La trattazione è sviluppata per tematiche ambientali (aspetti del paesaggio e mitigazione dell'impatto visivo, inquinamento acustico, qualità dell'aria, inquinamento luminoso, aree protette e biodiversità, acqua e sottosuolo, suolo, energia, rifiuti).

In particolare, per le componenti aria, acqua, natura e biodiversità, rifiuti ed energia si evidenziano, in linea generale, alcuni accorgimenti progettuali e tecnici al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.

Tuttavia, non si possono escludere minimi impatti legati al consumo di suolo, al traffico veicolare e al consumo di risorse idriche; pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste unitamente alle caratteristiche dell'area interessata dal Piano, si ritiene che tali potenziali impatti connessi all'attuazione del Piano possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure ed indicazioni individuate nella Relazione tecnica e nel Rapporto Preliminare.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il PIANO particolareggiato in variante al P.P. Giuliani "B" di cui al presente provvedimento non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e che debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di Variante al P.P. anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso:

- si dia atto di quanto sollevato dall'Autorità Idrica Pugliese di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. n. 44/2012;

- si facciano proprie le determinazioni rappresentate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia di Taranto, di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;

- si rispettino le prescrizioni contenute nel parere di Valutazione di Incidenza per la realizzazione di tutte le opere previste;

- si dia atto che L'Autorità di Bacino - Puglia, nella fase di consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. R. 44/201, ha significato che "non risultano vincoli PAI per l' area in questione";

- si dia atto che la Regione Puglia - Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la mobilità, nella fase di consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L.R. 44/2012, ha rappresentato che "gli interventi previsti non presentano interferenze con gli atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio";

- si acquisiscano, se necessari per disposizione di legge, ogni altra valutazioni, pareri e/o Nulla Osta necessari all'approvazione della variante al Piano, facendo proprie le eventuali prescrizioni negli elaborati progettuali;

- si concluda la realizzazione delle aree a verde dell'area di intervento, in concomitanza con la

realizzazione delle residenze previste, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), preservando le specie rinvenute nell'area di intervento ed escludendo interventi di qualsiasi natura sulla superficie dall'habitat comunitario 9250.

- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.) si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili. Pertanto, si attuino le previsioni della variante al Piano che prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, dotate di adeguate reti di distribuzione con sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti idonei; si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale;
- si localizzino aree di pertinenza per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti ovvero isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (es. compostaggio, quelli cellulose, legno, oli, vetro, ecc.);
- siano esclusi interventi di qualsiasi natura sulla superficie dei lotti investita dall'habitat comunitario "Querceti e di Quercus", cod. n.9250;
- siano salvaguardati, compatibilmente con l'intervento, i muretti a secco presenti, conservandone le caratteristiche materiche e formali. Nel dettaglio per i muri a secco, oggetto di interventi di recupero, si provveda a ripristinare lo stato originario conservandone gli aspetti formali e materici;
- le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti strada dell'area) siano realizzate con muro a secco, eventualmente sovrastati da recinzioni metalliche semplici e affiancati da siepi, cespugli e/o alberature;
- la piscina dovrà essere concepita con essenze mediterranee con forma semplice, fondo realizzato preferibilmente con materiali di colore terrigeno (beige, ocra o marrone) e cotico erboso negli immediati dintorni realizzare essenze mediterranee;
- si promuova il rispetto della normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativi della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005);
- nella fase attuativa della variante, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
 - al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
 - nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l'igiene e la salubrità dei cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
 - ove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
 - si persegua il riutilizzo di terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
 - relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate adeguate tecnologie per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine:

il rispetto di tutte le distanze regolamentari di legge l'acquisizione di ogni parere e/o autorizzazione propedeutica all'approvazione definitiva del Piano nonché dei singoli interventi attuativi che esso dispone.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento:

- sia attuino per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) l'uso di pavimentazioni (adeguatamente e come per legge) drenanti;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando particolare l'adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di azioni specifiche, fino alla scala delle singole unità immobiliari, volte al risparmio energetico e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), coerentemente con quanto a riguardo nel Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012, "il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica", il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano urbanistico in oggetto;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio.
- non esonera l'Autorità Procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma di legge previsti;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Ciò premesso e considerato,

IL RESPONSABILE DELL' UNITA' OPERATIVA 3

PROPONE

al Dirigente l'adozione del seguente provvedimento:

VISTO art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt.14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; VISTO il D.Lgs. 152/2006 e.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;

VISTO il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n.18 del 09/10/2013;

VISTO l’ art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTA la disposizione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici prot. 11375 del 6 marzo 2014 con la quale l’ing. Cosimina Ligorio è stata nominata responsabile dei procedimenti VAS;

LETTA la relazione istruttoria dell’ing. Cosimina Ligorio quale soggetto/Autorità Competente in materia di VAS;

RITENUTO opportuno per quanto innanzi di dover adottare formale provvedimento per escludere il Piano particolareggiato in variante al P.P. Giuliani “B” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli arti da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e s.m.i.;

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale e/o regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere il Piano particolareggiato in variante al P.P. Giuliani “B” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli arti da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente all’attuazione della variante al Piano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di demandare all'amministrazione procedente, dell'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio V.A.S. all'Autorità procedente - Settore Sviluppo territoriale del Comune di Martina Franca;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alla Regione Puglia, Ufficio VIA-VAS;
 - alla Regione Puglia, Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto dei Territorio" per quanto eventualmente di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento:
 - all'albo Comunale dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi;
 - sul portale web del Comune di Martina Franca.

Il Responsabile dell'Unità Operativa 3
Ing. Cosimina Ligorio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Letta la relazione e la proposta che precedono;

In forza del Decreto del Sindaco prot. n. 59665 del 1 dicembre 2014 di attribuzione dell'incarico dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e visto, per la competenza, l'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Ritenuto di accogliere la presente proposta di provvedimento per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto.

DETERMINA

1. di approvare integralmente la proposta che precede per quanto in premessa esposto e motivato.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Dott. Ing. Giuseppe Mandina
